



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 36
DEL 02.12.2015

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 1, comma 167, legge 27.12.2006 n.296. Disciplina modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì 02 del mese di DICEMBRE alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione straordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO
BALLASINA ANGELO
BALOSSINI LIVIA
ROSSI SILVIO
MARCHESI SUSANNA
DE BELLIS ANGELO
DELLERA VALENTINA
ANGIONI ALDO
CAIONE MARCELLO
OSSATI MONICA

Presenti	Assenti
X	
-	X
-	X
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
8	2

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Art. 1, comma 167, legge 27.12.2006 n.296. Disciplina modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, il quale stabilisce che le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

Visto l'art. 1, comma 167, della legge 27.12.2006 n. 296, il quale stabilisce che gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Ravvisata la opportunità di prevedere modalità di compensazione per somme a credito dei contribuenti con quelle dovute al Comune per tributi locali, stante la possibilità che, a seguito della intervenuta rettifica delle tariffe TASI per l'abitazione principale per l'anno 2015, potrebbero configurarsi ipotesi di avvenuti tempestivi pagamenti in eccesso da parte dei contribuenti, derivandone la necessità di permettere agli stessi di compensare il maggiore importo versato con quanto dovuto in futuro per altri tributi comunali.

Ritenuto pertanto di prevedere che i contribuenti possano compensare somme a credito per IMU, TASI e TARI, trattandosi di tributi diversi tutti rientranti in ogni caso nella unica imposta IUC – Imposta unica comunale.

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Con voti unanimi espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di prevedere, in esecuzione dell'art. 1, comma 167, della legge 27.12.2006 n. 296, la possibilità, da parte dei contribuenti, di compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali.

Di prevedere conseguentemente quanto segue:

A) I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali. La compensazione può essere esercitata direttamente dal contribuente, senza necessità di preventivo assenso da parte del comune, operando gli opportuni accorgimenti correttivi sui modelli F24 inviati al domicilio dei contribuenti stessi da parte del Comune. Il contribuente, in caso di volontà di avvalersi della compensazione, potrà richiedere direttamente al Comune apposita assistenza per la ristampa dei modelli F24.

B) La compensazione può essere esercitata nell'ambito dei tributi dovuti al Comune per IMU, TASI e TARI.

C) La compensazione può essere esercitata, alternativamente:

- in occasione di pagamenti successivi, relativi allo stesso tributo per il quale sussiste il credito e riferiti alla stessa annualità, qualora si tratti di tributi per il quale è previsto il pagamento rateale, recuperando pertanto sulle rate successive il maggiore importo versato in precedenza;
- in occasione di pagamenti, per lo stesso tributo per il quale sussiste il credito, da effettuare per l'anno successivo a quello dal quale è derivato il credito;
- in occasione di pagamenti relativi ad altri tributi, nell'ambito della IUC, diversi da quelli per il quale sussiste il credito, che riguardano la stessa annualità e la cui scadenza, di una o più rate, è successiva alla data di avvenuto pagamento in eccesso, essendo a discrezione del contribuente, in caso di più rate disponibili, individuare la rata sulla quale operare la compensazione.

D) La compensazione può essere effettuata anche nell'ambito dei pagamenti da effettuare da soggetti passivi comproprietari dell'immobile assoggettato a tributo.

In alternativa alla compensazione è possibile richiedere il rimborso delle somme versate in eccedenza, con le modalità, termini e condizioni, previste dalla legge.

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 36 del 02.12.2015 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Cavigiolo Barbara -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21.12.2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 21.12.2015

IL MESSO
F.to Pedalino Maria

